



Stampa e Informazione

Tribunale di primo grado delle Comunità europee

COMUNICATO STAMPA n. 103/09

Lussemburgo, 19 novembre 2009

Sentenza nella causa T-234/06

Giampietro Torresan / UAMI

LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO «CANNABIS» PER BEVANDE CHE POTREBBERO CONTENERE CANAPA NON È CONCESSA

Il marchio è puramente descrittivo, poiché il consumatore medio normalmente informato può ritenere che costituisca una descrizione delle caratteristiche del prodotto

Nel 2003 il sig. Giampietro Torresan ha ottenuto dall'UAMI, l'Ufficio dei marchi comunitari, la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo CANNABIS per birre, vini e spiriti. Su domanda della società Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, stabilita in Germania, il marchio è stato dichiarato nullo dall'UAMI, il quale ha ritenuto che avesse carattere descrittivo. L'UAMI ha considerato che il termine «cannabis», nel linguaggio corrente, designasse o una pianta tessile o una sostanza stupefacente e che, per il consumatore medio, si trattasse di un'indicazione chiara e diretta delle caratteristiche dei prodotti per cui era stato registrato.

Il sig. Torresan contesta tale decisione e fa valere che il marchio CANNABIS ha carattere distintivo, in quanto si tratta di un nome comune e, al contempo, di un marchio di fantasia, senza alcun rapporto di associazione, anche indiretta, con la birra e le bevande in genere. Quale nome comune, il termine «cannabis» indica il nome scientifico di una pianta tessile, da cui si estraggono alcune droghe e da cui possono essere ricavate sostanze terapeutiche. Il segno CANNABIS è presente sul mercato italiano come marchio fin dal 1996 e, dal 1999 ha acquisito una notorietà considerevole quale marchio comunitario per birre, vini e spiriti. In ogni caso, il termine «cannabis» non rappresenta la modalità comune per indicare birre o bevande alcoliche.

Il Tribunale rileva, innanzitutto, che il termine «cannabis», designato anche con il vocabolo «canapa», ha tre possibili significati, ossia:

- la pianta tessile relativamente alla quale l'organizzazione comune di mercato è disciplinata nell'ambito comunitario e la cui produzione è soggetta ad una normativa molto severa per quanto riguarda il tenore del suo principio attivo (tetraidrocannabinolo: THC);
- la sostanza stupefacente proibita in un gran numero di Stati membri;
- la sostanza il cui possibile uso terapeutico è attualmente in discussione.

Il Tribunale sottolinea altresì che la cannabis è utilizzata nel settore alimentare in diverse forme (oli, tisane) e in svariati preparati alimentari (tè, paste alimentari, prodotti di panetteria e biscotteria, bevande con o senza alcool, ecc.), tutti contenenti una concentrazione di THC molto bassa, e che quindi non causano alcun tipo di effetto psicotropo.

Il Tribunale ricorda poi che il regolamento sul marchio comunitario vieta la registrazione di segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione e che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono servire per designare, direttamente o

tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto. Tali segni descrittivi sono idonei ad assolvere la funzione d'indicatore di origine inerente ai marchi. A tale riguardo il carattere descrittivo di un marchio dev'essere valutato in relazione ai prodotti per i quali il marchio è stato registrato e prendendo in considerazione la percezione presumibile di un consumatore medio della categoria dei prodotti in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Il Tribunale, quindi, verifica se il consumatore medio di cui trattasi potrebbe pensare, alla mera vista di una bevanda che reca il marchio CANNABIS, che il marchio in questione descriva le caratteristiche della bevanda stessa.

Da un lato esso constata che sussiste un rapporto concreto fra il segno CANNABIS e alcune caratteristiche dei prodotti summenzionati, dal momento che la cannabis è impiegata nella fabbricazione di numerosi prodotti alimentari, in particolare la birra e talune bevande. Dall'altro, precisa che il termine «cannabis» è un termine scientifico latino conosciuto, presente in svariate lingue della Comunità europea e con una grande esposizione mediatica, il che lo rende comprensibile dal consumatore destinatario nell'intero territorio comunitario. Pertanto, il consumatore medio comunitario percepirà il marchio CANNABIS come una descrizione di una delle caratteristiche dei prodotti in causa. Orbene, il Tribunale mette in rilievo che detta caratteristica è determinante per il consumatore al momento dell'acquisto, dato che sarà attratto dalla possibilità di ottenere le stesse sensazioni che otterrebbe dal consumo della cannabis.

Per questi motivi il Tribunale respinge il ricorso del sig. Torresan e conferma la decisione dell'UAMI di annullare la registrazione del marchio CANNABIS per bevande che potrebbero contenere cannabis.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni comunitarie contrari al diritto comunitario. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582